

## **ATTI DEL DIRETTORE GENERALE**

### **DELIBERAZIONE N. 170 del 22/02/2022**

#### **OGGETTO:**

PARZIALE RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DELLA CONVENZIONE ATTIVA CON GIUSEPPE MOSCATI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - STRUTTURA SANITARIA PRIVATA NON ACCREDITATA CON IL SSN - PER PRESTAZIONI DI CHIRURGIA GENERALE, AUTORIZZATA CON DELIBERA N. 141/2022.

PROPONENTE: AFFARI GENERALI - direzione  
Il Dirigente Responsabile: BRERA FIONA  
Il Funzionario istruttore: CASSANELLI BARBARA

Fascicolo n. 48 - 0 Anno 2020  
Titolario 01 - 01 - 03

Immediatamente esecutiva: SI  
Soggetta a privacy: NO  
Pubblicazione differita: NO  
Con introiti: NO  
Con oneri: NO

**RICHIAMATA** la deliberazione del 11 febbraio 2022, n. 141 ad oggetto: “Convenzione attiva con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale. Periodo 16 febbraio 2022 – 16 febbraio 2023”;

**EVIDENZIATO** che nel testo dell’accordo convenzionale allegato al provvedimento sopra indicato i dati anagrafici della Struttura interessata non sono stati riportati correttamente;

**RILEVATA** pertanto la necessità di intervenire a correzione del mero errore materiale riportato nella convenzione sopra indicata e di riapprovare il testo dell’accordo convenzionale di cui trattasi, allegato al presente provvedimento, mantenendo inalterata la validità e l’efficacia della deliberazione sopra richiamata;

**SU PROPOSTA** del Responsabile della U.O.C. Affari Generali il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nel parere tecnico, conservato agli atti;

**ATTESO** che la Struttura proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l’attestazione che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti, come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;

## IL DIRETTORE GENERALE

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Sociosanitario, conservati agli atti;

- d e l i b e r a -

per le motivazioni esposte in premessa:

- di intervenire a parziale rettifica, per mero errore materiale, dei dati anagrafici del testo dell’accordo convenzionale, allegato alla delibera di questa ASST dell’11 febbraio 2022, n. 141: “Convenzione attiva con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale - struttura sanitaria privata non accreditata con il SSN - per l’effettuazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale. Periodo 16 febbraio 2022 – 16 febbraio 2023” da: “Società Cooperativa Sociale Giuseppe Moscati con sede legale in Buccinasco via Vittorio Emanuele II, 15, in “Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale con sede legale in Buccinasco via Mantegna, 1”;
- di approvare il testo di convenzione così corretto (Allegato n. 1), il quale sostituisce a tutti gli effetti quello approvato con la citata deliberazione n. 141/2022, mantenendo inalterata la validità e l’efficacia della stessa;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta né oneri né introiti come riportato nel parere contabile, conservato agli atti;
- di conferire mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all’esecuzione del presente provvedimento;
- di dare atto che il provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 17, comma 6, della legge

regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii.;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line aziendale, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 e ss. mm. e ii;
- di trasmettere il provvedimento al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
dott.ssa Elisabetta Fabbrini

Documento firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

n. di R.G.

**Convenzione con Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale per prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale da parte della U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini**

**TRA**

**Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Nord Milano** (appresso denominata "Azienda") - (P.IVA e C.F. 09320420962), con sede legale in Sesto San Giovanni (MI), viale Matteotti 83, in persona della dott.ssa Elisabetta Fabbrini, Direttore Generale,

**E**

**Giuseppe Moscati Società Cooperativa Sociale** - struttura privata non accreditata con il SSN - (appresso denominata "Contraente") con sede legale in Buccinasco via Mantegna, 1 (P.IVA e C.F. 03997140151), in persona del rag. Carlo Bosello, in qualità di Legale Rappresentante,

**PREMESSO**

- che il Contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni ambulatoriali di chirurgia generale tramite la U.O.C. Chirurgia Generale del P.O. Edoardo Bassini;
- che l'Azienda ha autorizzato la stipula della presente convenzione con deliberazione in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'Azienda assicura l'esecuzione delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di chirurgia generale a favore del Contraente a mezzo della U.O.C. Chirurgia Generale

del P.O. Edoardo Bassini.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si precisa che le prestazioni specialistiche saranno erogate da Dirigenti Medici con rapporto di lavoro esclusivo, appartenenti alla sopracitata U.O.C., al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale, secondo le indicazioni che saranno allo scopo impartite da parte del Responsabile della U.O.C..

Dette prestazioni saranno effettuate al di fuori del normale orario di servizio – presso la struttura del Contraente sita in via Orti 27, Milano - una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale.

Le prestazioni saranno garantite in relazione alla disponibilità dei Dirigenti Medici.

#### **Art. 2 – Durata della convenzione**

La presente convenzione decorre dal 16 febbraio 2022 e resterà in vigore fino al 16 febbraio 2023.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata su richiesta del Contraente inoltrando opportuna richiesta scritta alla U.O.C. Affari Generali – Ufficio Convenzioni di ASST Nord Milano, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire alla citata U.O.C. entro 60 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovessero intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

### **Art. 3 – Prestazioni – compensi – accessi**

Le prestazioni specialistiche in argomento avverranno mediante **n. 1 accesso settimanale** della durata di **n. 4 ore circa ad accesso**. Il Contraente, a compenso delle attività professionali prestate, riconoscerà all'ASST Nord Milano i seguenti compensi:

- **visita specialistica chirurgica Euro 127,50;**
- **visita specialistica proctologica Euro 105,00;**
- **visita specialistica senologica Euro 105,00;**
- **visita di controllo chirurgica Euro 56,00;**
- **visita di controllo proctologica Euro 84,00;**
- **visita di controllo senologica Euro 84,00;**
- **legatura elastico emorroidi Euro 245,00;**
- **incisioni trombo emorroidario Euro 140,00.**

L'attività in argomento è regolata unicamente dalla presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda che effettua le prestazioni.

### **Art. 4 – Rendicontazione – fatturazione**

Il Contraente, a cadenza mensile ed entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse, invierà - all'indirizzo mail [conv.attive@asst-nordmilano.it](mailto:conv.attive@asst-nordmilano.it)- un prospetto (redatto secondo schema tipo – allegato n. 1 alla presente convenzione) riportante: il nominativo del Dirigente Medico, la data e l'orario in cui le prestazioni sono state effettuate, il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate. Il prospetto dovrà essere sottoscritto dal Dirigente Medico che ha effettuato le prestazioni in argomento, a conferma delle stesse.

L'Azienda, ricevuto il prospetto ed eseguiti i controlli di rito, emetterà fattura nei

confronti del Contraente.

Il Contraente, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 e s.m.i. dovrà emettere ORDINE DI CONVALIDA elettronico da indirizzarsi all'ENDPOINT ASST Nord Milano (NSO0:xra02t) tramite specifica piattaforma e procedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato ad ASST Nord Milano, IBAN IT 28 T 03111 01651 000000000343.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente dovranno essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del saggio legale. L'Azienda provvederà a trattenere dal corrispettivo la quota di propria competenza e ad erogare i compensi di spettanza dei professionisti subordinatamente alla effettiva disponibilità delle somme liquidate dal Contraente.

#### **Art. 5 – Assicurazioni**

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo. Durante lo svolgimento dell'attività convenzionale, fuori orario di servizio, non è prevista la copertura assicurativa INAIL.

#### **Art. 6 – Tutela della Salute del Lavoratore**

Il Contraente dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda.

#### **Art. 7 – Modifiche**

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le Parti

e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

#### **Art. 8 – Riservatezza – trattamento dati**

I Dirigenti Medici interessati si impegnano nello svolgimento di tutte le attività di propria competenza ad osservare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy (D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE).

Ai sensi della normativa sopra citata, il Contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque autorizzato al trattamento dei dati. Inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione, le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

#### **Art. 9 – Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT)**

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice di comportamento e Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) adottati da ASST Nord Milano, pubblicati nelle sezioni dedicate all'Amministrazione Trasparente sul sito internet [www.asst-nordmilano.it](http://www.asst-nordmilano.it), a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice da parte del Contraente, la presente convenzione si riterrà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **Art. 10 – Clausola Risolutiva e Recesso**

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della presente convenzione,

quest'ultima si intenderà risolta, nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 1456 del c.c., qualora il Contraente, per qualsiasi motivo, perda i requisiti di autorizzazione sanitaria, oppure contravvenga al divieto di remunerazione diretta del personale messo a disposizione dall'Azienda;
- qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con essa incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale;
- qualora il Contraente non rispetti in maniera reiterata le tempistiche di pagamento (30 giorni dalla data di ricevimento della fattura).

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti Medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O.C. interessata.

Il mancato rispetto di quanto sopra potrà comportare la risoluzione del rapporto nonché l'adozione da parte di quest'Azienda di ogni azione a propria tutela.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività prevista:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quanti-qualitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno

trenta giorni.

### **Art. 11 – Imposta di bollo e Registro**

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

### **Art. 12 – Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che dovessero insorgere. Nel caso in cui ciò non fosse possibile le Parti espressamente concordano di eleggere quale Foro competente ed esclusivo quello di Monza.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sesto San Giovanni, \_\_\_\_\_

per ASST Nord Milano

Direttore Generale

(dott.ssa Elisabetta Fabbrini)

per il Contraente

Giuseppe Moscati Società cooperativa sociale

Il Legale Rappresentante

(rag. Carlo Bosello)

Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., specificamente approvo gli artt. 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12

Giuseppe Moscati Società cooperativa sociale

Il Legale Rappresentante

(rag. Carlo Bosello)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.